

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MERLONI, CENGARLE, FRACASSI, BARTOLOMEI**
e **TAMBRONI ARMAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 febbraio 1965, n. 109, recante modifiche ai « modi di impiego delle riserve matematiche, delle cauzioni, dei fondi di riserva, delle riserve premi e delle altre disponibilità patrimoniali dell'INA e delle imprese private » ha dato luogo nella pratica attuazione, a dubbi interpretativi con la conseguenza di limitare sovente la possibilità di intervento nel settore degli investimenti azionari in contrasto con gli scopi che con la normativa si volevano raggiungere.

Il fine della legge n. 109, infatti, quale emerge dalla relazione che l'accompagna, fu quello di facilitare l'investimento in titoli delle disponibilità dell'INA e delle imprese private di assicurazione; si ritenne, allora, che una maggiore larghezza di tali investimenti in titoli potesse concorrere a quell'opera di rivitalizzazione del mercato azionario e obbligazionario, che il Governo, attraverso vari mezzi, perseguiva.

Lo scopo suddetto sembrò raggiunto con la modifica dell'articolo 15 n. 5 e dell'arti-

colo 30 n. 8 del testo unico delle leggi sull'assicurazione 13 febbraio 1959, n. 449, nel senso di ammettere, per le suddette imprese, accanto alla possibilità di investire in « azioni della Banca d'Italia e dell'Istituto di credito fondiario », anche quella di investire in titoli, azioni ed obbligazioni di società per azioni nazionali « quotate in Borsa da almeno un quinquennio »: all'investimento fu imposto il doppio limite del 5 per cento sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica per titoli obbligazionari di una medesima Società e del 3 per cento del capitale della Società emittente, nel caso di azioni.

L'articolo 15 del testo unico, dopo aver elencato i modi di investimento delle riserve matematiche e delle altre disponibilità consentiti liberamente all'INA, stabilisce, al n. 14, che gli investimenti possono essere effettuati anche « in altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria »; analogamente disponeva, per le imprese private, il

n. 9 dell'articolo 30, deferendo, peraltro, l'autorizzazione al Ministro per l'industria, commercio e artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro.

È stato sollevato il dubbio se, davanti alle disposizioni della legge 25 febbraio 1965, numero 109, i Ministeri competenti potessero autorizzare investimenti in titoli azionari e obbligazionari non aventi le caratteristiche indicate nel nuovo testo del n. 5 dell'articolo 15 e del n. 8 dell'articolo 30, od in quantità eccedente quella tassativamente indicata dalla suddetta legge e dalle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1265.

In verità, il dubbio non avrebbe dovuto sorgere, in quanto l'interpretazione sempre data all'articolo 15 e all'articolo 30 era nel senso che l'autorizzazione ministeriale data a norma del n. 14 dell'articolo 15 e n. 9 dell'articolo 30, legittimasse anche investimenti di natura diversa da quelli indicati nei numeri precedenti dei detti articoli, ovvero della medesima natura di quelli, ma aventi modalità e caratteristiche diverse.

Questa interpretazione rende il sistema idoneo a sopperire alle esigenze dell'industria assicurativa la quale può, in determinati casi, richiedere investimenti diversi da quelli tassativamente indicati: l'intervento ministeriale, attraverso l'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti garantisce che

questi investimenti corrispondano ai veri interessi delle imprese in un tutto armonico con gli interessi generali.

Nonostante l'accennata prassi, il dubbio interpretativo non è stato superato e, anzi, il Consiglio di Stato, in un suo parere, pur dandosi carico delle difficoltà che venivano prospettate, espresse l'avviso che la facoltà di autorizzazione da parte dei Ministeri non potesse esercitarsi riguardo all'investimento in titoli azionari e obbligazionari ormai completamente regolata nel nuovo testo dell'articolo 15 n. 5 e dell'articolo 30 n. 8.

In conseguenza di questa interpretazione la legge n. 109 del 1965 ha finito per avere un effetto non conforme a quello in funzione del quale fu promossa: anzichè facilitare gli investimenti in titoli, li ha limitati, e, per quanto riguarda l'INA (il cui intero patrimonio è soggetto alla disciplina dell'articolo 15) li ha ridotti al minimo, escludendo, addirittura, per questo istituto, la possibilità di investimenti in titoli od obbligazioni di società non quotate in Borsa.

Si ritiene necessario che una norma chiarificatrice restituisca ai Ministeri preposti alla vigilanza, la facoltà di consentire investimenti anche in deroga alle disposizioni vigenti, sia pure limitatamente ai soli modi di investimento indicati nei numeri 5 e 8 dell'articolo 15 e dell'articolo 30 del citato testo unico 13 febbraio 1959, n. 449.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 15, n. 14 e all'articolo 30, n. 9, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente capoverso:

« Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nei precedenti numeri 5 e 8 in deroga alle "condizioni" e limitazioni ivi previste ».